

Polizza R.C. Auto e CVT

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A - Prodotto: Leasinsurance

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione è concessa agli utilizzatori dei veicoli concessi in Leasing (l'Assicurato) che desiderano coprire i rischi RCA e/o Corpi Veicoli Terrestri entro i limiti previsti dalle condizioni di assicurazione.



Che cosa è assicurato?

Nuovi veicoli e Veicoli usati non più di 24 mesi

Autovetture e autocarri non superiori a 45 q.li. Si

assicurano le seguenti garanzie:

- ✓ RC Auto con massimale 10 milioni
- ✓ Furto
- ✓ Rapina
- ✓ Incendio
- ✓ Atti vandalici
- ✓ Eventi sociopolitici
- ✓ Calamità naturali
- ✓ Assicurazioni speciali (ad es. Ricorso terzi; spese per il ripristino di Air-Bag; Danni conseguenti a furto di cose non assicurate ecc.)
- ✓ Assistenza stradale
- ✓ Kasko (solo congiuntamente alle garanzie Furto e Incendio)
- ✓ Marche assicurabili solo: Renault, Nissan, Dacia, Infinity.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione i danni:

- ✗ verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni.
- ✗ verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- ✗ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento di gara



Ci sono limiti alla copertura?

Non possono essere assicurate flotte superiori a 20 veicoli.

Per la garanzia RCA:

- ! AXA Assicurazioni S.p.A. ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive, prove o gare di velocità non autorizzate;
- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! veicolo utilizzato in violazione delle disposizioni vigenti
- ! nei casi di: veicolo adibito a scuola guida senza la presenza dell'istruttore, veicolo a noleggio con conducente o veicolo con targa prova;
- ! In conseguenza dell'inopponibilità prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.

Per le garanzie CVT:

- ! non assicurati veicoli con valore superiore a 130.000€
- ! danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- ! i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché, in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato
- ! determinati da dolo o colpa grave

Per la garanzia Assistenza:

La garanzia non opera quando l'Assicurato o il Contraente possono richiedere le prestazioni previste dal "Programma di Assistenza stradale durante il periodo di garanzia.

- ! i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia, negli Stati dello Spazio Economico Europeo e negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A., le cui sigle internazionali non siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto.



Che obblighi ho?

- Il sinistro deve essere denunciato per iscritto entro **tre** giorni dalla data di accadimento dello stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con
- l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro, utilizzando per i sinistri di Responsabilità Civile Auto il Modulo blu di "Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro". Per i sinistri relativi alla garanzia ASSISTENZA le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento.
- Nel caso di sinistro relativo alle garanzie Furto, Rapina o di Atti Vandalici, dovrà esser fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando copia della denuncia vistata dell'Autorità stessa. Se il sinistro è avvenuto all'estero la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana.
- CENTRO ASSISTENZA CLIENTI AXA (gestito da Enablia SpA) – Via Roberto Bracco, 6, 20159 - Milano (MI) (Telefono +39 02 87087200; Numero verde 800 085555 - fax +39 02 72010006 – contatti email: assistenza@enablia.eu) alla quale devono essere denunciati tutti i danni al veicolo assicurato nonché tutti i sinistri derivanti dalla circolazione stradale (il servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle ore 17.30).
- INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA – Via B. Alimena n. 111, 00173 ROMA alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza. In caso di sinistro, per richiedere l'intervento del Servizio Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi sempre e preventivamente a questa Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 27.13.43 (dall'estero +39 06 42115571; fax +39 06 4740742).



Quando o come devo pagare?

Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione, e non è frazionabile, da parte di RCI Banque S.A. mediante bonifico ed è ricompreso nel canone.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa RCA sarà di durata annuale senza tacito rinnovo.

Le coperture CVT potranno essere anche di durata poliennale senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

In caso di durata poliennale della polizza il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni. In deroga all'Art. 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo Contraente il diritto di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.



ridefiniamo / gli standard

PROGRAMMA LEASINSURANCE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE della Convenzione per la Polizza Collettiva LEASINSURANCE

A. DEFINIZIONI

ARD: Autorischi diversi: le garanzie previste dall'Assicurazione non rientranti nell'RCA e nell'Assistenza e riportate nella relativa sezione delle condizioni.

ASSICURATO: Utilizzatore del veicolo che ha aderito alla Polizza Collettiva, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE: il rapporto contrattuale in essere tra Contraente, AXA e Assicurato regolato dalla Polizza Collettiva, dalla Dichiarazione di Adesione e dalle presenti condizioni.

ASSISTENZA: la garanzia che prevede l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro tramite la Centrale Operativa.

AXA ASSICURAZIONI /AXA/SOCIETA': l'impresa assicuratrice che presta le coperture assicurative.

CONTRAENTE: RCI BANQUE S.A. che ha contratto la Polizza Collettiva LEASINSURANCE e corrisponde i premi assicurativi ad AXA.

COPERTURA/GARANZIA: le prestazioni assicurative previste dalla Polizza.

C.D.A: Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005).

C.D.S.: Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE: il documento sottoscritto dall'Assicurato che attesta l'adesione alla Polizza Collettiva e le garanzie dallo stesso prescelte.

FRANCHIGIA: somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALI: somme fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

POLIZZA: documento che prova l'assicurazione.

RCA: Responsabilità Civile Auto, cioè l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal C.D.A.

RISARCIMENTO: somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RISARCIMENTO DIRETTO: procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del C.D.A. in vigore dal 1° febbraio 2007.

RISCHIO: probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO: percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

VALORE COMMERCIALE: il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione al momento del verificarsi del Sinistro.

VEICOLO: l'autovettura o l'autocarro (fino a 45 quintali) i cui rischi sono garantiti dall'Assicurazione e che sono indicati nella Dichiarazione di Adesione.

B. NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

1. CONDIZIONI APPLICABILI

Sono operanti le garanzie previste nella Dichiarazione di Adesione secondo le scelte effettuate da parte dell'Assicurato.

2. DURATA – SCADENZA

La copertura assicurativa RCA sarà di durata annuale senza tacito rinnovo.

Le coperture ARD potranno essere anche di durata poliennale senza tacito rinnovo; In caso di durata poliennale della polizza il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni. In deroga all'Art. 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo Contraente il diritto di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Le scadenze delle coperture assicurative scelte dall'Assicurato sono indicate nella Dichiarazione di Adesione.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio del Principato di Monaco e della Svizzera nonché degli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società, a richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente e l'Assicurato sono obbligati a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

4. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il sinistro deve essere denunciato **per iscritto entro tre giorni dalla data di accadimento dello stesso** o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro, utilizzando per i sinistri di Responsabilità Civile Auto il Modulo blu di "Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro". Per i sinistri relativi alla garanzia ASSISTENZA le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento.

Nel caso di sinistro relativo alle garanzie Furto, Rapina o di Atti Vandalici, **dovrà esser fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando copia della denuncia vistata dell'Autorità stessa. Se il sinistro è avvenuto all'estero la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana.**

5. CENTRALI OPERATIVE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

- CENTRO ASSISTENZA CLIENTI AXA (gestito da Enablia S.p.A.) – Via Roberto Bracco, 6, 20159-Milano (MI) (Telefono +39 02 87087200; Numero verde 800 085555 – fax +39 02 72010006 – contatti email: assistenza@enablia.eu) alla quale devono essere denunciati tutti i danni al veicolo assicurato nonché tutti i sinistri derivanti dalla circolazione stradale (il servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle ore 17.30).
- INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA – Via C. Pesenti n. 121-123, 00156 ROMA alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza. In caso di sinistro, per richiedere l'intervento del Servizio Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi sempre preventivamente a questa Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 27.13.43 (dall'estero +39 06 42115571; fax +39 06 4740742).

6. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato **deve comunicare per iscritto** ad AXA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, **deve darne avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

7. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

8. CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, **il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a darne comunicazione alla Società e a consegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; fornendo nel caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.**

Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'art. 103 del C.D.S. (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario). Per la sola distruzione o demolizione, il Contraente e l'Assicurato in sostituzione dell'attestazione del P.R.A. possono fornire come documentazione il certificato di presa in carico (di cui all'art. 46, 4° comma del D. Lgs. 5/2/1997, n. 22) rilasciato da centro di raccolta autorizzato o da concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.

Nei predetti casi di cessazione del rischio l'Assicurazione si risolve e cessa di ogni efficacia.

9. FORO COMPETENTE

Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.

10. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'Assicurazione è regolata dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

C. CONDIZIONI CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE (RCA)

11. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

AXA Assicurazioni S.p.A. assicura, **entro il limite del Massimale** previsto in conformità alle norme della legge e del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada (D.P.R. n. 973/1970) e riportato nella Dichiarazione di Adesione, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, secondo le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo applicabili.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO

In caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto delle imposte e dei compensi già erogati, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato.

13. ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso di danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 03 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al Codice della strada", qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo stesso o dall'art. 141, comma 9 del vigente Codice della strada;
- per i danni provocati alla pavimentazione stradale provocati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché, da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del C.D.S.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del C.D.A., AXA eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma;

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

D. CONDIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE ARD

14. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

AXA assicura i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato – compresi eventuali optional assicurati ed audio-fono-visivi assicurati e stabilmente fissati sul veicolo – in conseguenza del verificarsi degli eventi previsti dalle garanzie di seguito riportate.

- **INCENDIO** con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio (del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione) ed azione del fulmine;
- **FURTO e RAPINA**, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del Furto o della rapina del veicolo stesso. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al Furto o alla rapina;
- **CALAMITÀ NATURALI** e cioè: da grandine, da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non; da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.
- **ATTI VANDALICI** e cioè: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione;
- **KASKO** e cioè: urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione;

Nell'ARD sono ricomprese le seguenti **ASSICURAZIONI SPECIALI** (altre garanzie oggetto dell'assicurazione); se non specificato, sono valide esclusivamente per autovetture:

- ricorso terzi da Incendio **col limite di € 155.000 per sinistro**; (Autovetture e Autocarri); La Società, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trovi in circolazione a norma del C.D.A. risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi col massimo di € 155.000 per ogni sinistro. L'assicurazione comprende **fino alla concorrenza di € 15.500**, fermo restando il limite sopra previsto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.
L'assicurazione non comprende i danni:
 - alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in locazione per il ricovero del veicolo;
 - da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 - dovuti a dolo dell'Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle Leggi vigenti.In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.
Relativamente alla presente garanzia non sono considerati "terzi":
 - il conducente e il proprietario del veicolo;
 - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché, gli amministratori delle medesime.
- spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali rimborsabili **col limite di € 155,00 per sinistro**; la liquidazione del rimborso verrà effettuata in seguito alla presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute.
- trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in caso di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso, **col limite di € 155,00 per evento**; il trasporto deve essere opportunamente comprovato.
- spese sostenute per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, rimborsabili **fino alla concorrenza di € 155,00 per ogni sinistro**; il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute, nonché di copia conforme della denuncia fatta alle Autorità.
- spese per il ripristino di air-bag in caso di apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento, rimborsabili **col limite di € 800,00 per ogni sinistro**; il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante.
- danni conseguenti a furto di cose non assicurate: in presenza di operatività della garanzia Furto l'assicurazione è estesa ai danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate.
- spese di parcheggio del veicolo disposto dall'Autorità: in presenza di operatività della garanzia Furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, seguita da ritrovamento, la Società rimborsa le spese documentate e sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dalle Autorità fino al giorno di comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento, nonché le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio; tale garanzia è prestata **con il limite di € 5,00 al giorno** per il parcheggio o rimessaggio e comunque **fino a concorrenza di € 150,00 per ogni sinistro** comprensivo delle eventuali spese di trasporto.
- spese per il rilascio di documenti in caso di Furto totale: cioè il rimborso delle spese sostenute, in caso di perdita totale senza ritrovamento del veicolo, per il rilascio del certificato di proprietà (con annotazione della perdita di possesso), l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. e la procura notarile a vendere rilasciata a favore della Società, rimborsabili **col limite di € 150,00 per sinistro**.
- spese di dissequestro; qualora il veicolo sia stato sequestrato dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente, la Società assume a sue spese la gestione dell'azione di dissequestro. Se l'Assicurato non intende avvalersi dell'assistenza legale fornita dalla Società si potrà rivolgere ad un legale di propria fiducia ma, in tal caso, la presente garanzia obbliga la Società solamente nei limiti previsti dalla tariffa professionale forense e relativamente ai soli diritti ed onorari di patrocinio.

Convenzione tra R.C.I. BANQUE S.A. e AXA Assicurazioni
Allegato 4 - Condizioni generali di assicurazione

- j. spese per noleggio di veicolo sostitutivo in caso di perdita totale del veicolo; questa garanzia è prestata per non oltre 10 giorni per ogni sinistro, con il massimo di €. 26 per ogni giorno di noleggio, e comunque con il limite di € 520 per anno assicurativo e dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio.
- k. garanzia Cristalli: nel caso di rottura accidentale dei cristalli del veicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente alle spese sostenute per la loro sostituzione, rimborsabili col limite di €. 500,00 per sinistro. Limitatamente al parabrezza anteriore, la sostituzione integrale dello stesso è limitata ad una volta per anno assicurativo. (Autovetture e Autocarri).

15. SCOPERTI e FRANCHIGIE

Le garanzie Furto e Rapina, Calamità Naturali e Atti Vandalici sono prestate con lo scoperto del 10% con il minimo di €. 500,00 per sinistro;

La garanzia Cristalli prevede lo scoperto del 10% con il minimo di €. 250,00 per sinistro;

La garanzia Kasko, fermo lo scoperto del 10%, prevede il minimo di €. 500 per sinistro, ridotto a €. 350 per le autovetture fino a 16 CV.

16. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni.
- b. verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- c. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
- d. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e. i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché, in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- f. determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; inoltre, in relazione alla garanzia Kasko – che comprende i danni causati da colpa grave dei soggetti di cui al punto f) – non sono indennizzati i danni causati:
 - f.1 verificati nelle circostanze previste dall'art. 13 – ESCLUSIONI E RIVALSA
 - f.2 da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;
 - f.3. verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
 - f.4. alle ruote – cerchi, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termine di polizza.

17. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Il valore assicurato per il veicolo è pari al prezzo di acquisto del veicolo comprensivo degli accessori (escluso il valore dell'IVA non indennizzabile), così come riportato in fattura (per i Veicoli elettrici è comprensivo della batteria). In caso di sinistro che comporti la perdita totale, la Società corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo e massimali) previsti dal contratto, sul valore attribuibile al veicolo assicurato, con applicazione di anno in anno del deprezzamento – dipendente dalla vetustà, dall'uso o dall'introduzione sul mercato di nuovi modelli – calcolato in relazione al tempo trascorso dalla prima immatricolazione, come segue: zero per i primi 6 mesi; 15% dal 7° al 12° mese; 20% dal 13° al 24° mese; 35% dal 25° al 36° mese; 45% dal 37° al 48° mese; 50% dal 49° al 60° mese; 55% dal 61° al 72° mese. In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso.

L'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di AXA, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.

AXA ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore; AXA ha la facoltà di richiedere all'Assicurato l'esibizione di regolare fattura o ricevuta fiscale.

18. LIQUIDAZIONE DEI DANNI. Nomina dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può aver luogo mediante accordo diretto tra le Parti ovvero, di comune accordo tra le Parti, mediante periti nominati rispettivamente da AXA e dall'Assicurato con apposito atto unico.

19. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e accertato e/o concordato il danno, AXA provvederà al pagamento dell'indennizzo in favore dell'Assicurato o, eventualmente, di altro soggetto dal medesimo delegato. Nel caso di danno concordato, il pagamento avverrà entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Fermo quanto precede, in caso di Furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia fatto pervenire:

- 1) il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
- 2) le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta dalla Società, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
- 3) in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A.

E. CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSISTENZA

(questa garanzia non viene prestata per i veicoli elettrici)

Questa garanzia non è operante quando l'Assicurato o il Contraente possono richiedere le prestazioni fornite dal costruttore previste dal “Programma di Assistenza stradale durante il periodo di garanzia” (2/3 anni o 100.000 km, a seconda di quale termine viene raggiunto per primo e a seconda del modello del veicolo).

20. Soccorso stradale e traino

Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto, la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto gli interventi d'urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, **qualora questa si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto di assistenza RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino.** L'Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato alla Rete venditrice anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.

21. Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti all'art. precedente sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell'Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

22. Auto in sostituzione

Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'Autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc oppure, se il veicolo dell'Assicurato è un Autocarro fino a 45 Q.li, un veicolo con massa a pieno carico max 4/6 Q.li, per un periodo massimo di:

se Autovettura

a. **fino a 5 gg.** a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la Rete; **fino a 15 gg.** se la riparazione viene eseguita presso la Rete;

b. **fino a 30 gg.** a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del veicolo.

se Autocarro

fino a 3 gg a chilometraggio illimitato per danno parziale o totale

In caso di Furto totale del veicolo assicurato **deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.** A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione, con costi a suo carico ma usufruendo di tariffe preferenziali.

Il veicolo a noleggio può anche essere fornito direttamente dalla Rete, previa espressa autorizzazione del CENTRO ASSISTENZA CLIENTI.

23. Invio pezzi di ricambio (operante solo all'estero).

Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso la Rete. **Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali,** mentre le spese di ricerca e spedizione restano a carico della Società.

24. Taxi per ritirare l'auto in sostituzione

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell'Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico della Società, **fino alla concorrenza di € 52,00.**

25. Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo

Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all'estero) **certificati da un centro autorizzato RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA o convenzionato con la Centrale Operativa** ovvero in caso di Furto del veicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti il veicolo un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, **fermo restando in questo caso che l'esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.**

26. Recupero del veicolo

Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di Furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione.

Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a Furto, l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino alla residenza, **purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del Furto** e a condizione che il veicolo sia ancora utilizzato dall'Assicurato. Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.

27. Rimpatrio del veicolo dall'estero

Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. **Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da Furto parziale** verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

28. Invio di un'autoambulanza

Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, **fino ad una percorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un'altra.**

29. Rimpatrio sanitario (operante solo all'estero).

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Euro-pei. **Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.**

30. Medico online

L'Assicurato, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d'urgenza da adottare, a seguito di infortunio o malattia. **Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.**

31. Spese di pernottamento in albergo

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative **spese fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di € 80,00** per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d'immobilizzo superi le 24 ore.

32. Anticipo di denaro all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito **fino ad un massimo di € 2.600,00** a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo.

L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato **entro tre mesi dalla data** di messa a disposizione.

33. Anticipo cauzione penale all'estero

La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell'Assicurato l'importo della cauzione **fino a concorrenza di € 5.200,00**, a condizione che l'Assicurato **possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo** per la restituzione dell'anticipo.

L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.

34. Anticipo spese legali all'estero

La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l'Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, **fino a concorrenza di € 1.100,00**, a condizione che l'Assicurato **possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo** per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

35. Interprete all'estero

Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a Sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società **fino alla concorrenza di € 520,00.**

36. Autista a disposizione in Italia

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.

37. Obblighi in caso di sinistro

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

38. Esclusioni

Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:

- a. i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
- b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
- c. i danni provocati con dolo dall'Assicurato o dalle persone di cui egli deve rispondere;
- d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi in conseguenza di:
- e. guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- f. partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
- g. impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

F.

CENNI SULLA DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DIRETTO DEI DANNI DERIVANTI DA CIRCOLAZIONE STRADALE (D.P.R. N. 254/2006 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 149 E 150 DEL C.D.A.)

Le informazioni relative all'assicurazione R.C.A. che qui Le forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall'Art. 2.4 - Modalità riguardante la denuncia dei sinistri). Riteniamo comunque utile fornirLe sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

- a) sulla base della disciplina del **"risarcimento diretto"** per i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
- la collisione è avvenuta in Italia, S. Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C.A. con imprese italiane;
 - i veicoli sono targati (escluse macchine agricole ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dal D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all'estero;
 - il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.

In caso di sinistro rientrante nella disciplina del **"risarcimento diretto"** il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione. L'Agente e la struttura liquidativa della Società sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l'assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.

Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato; b) l'entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la speranza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Nel caso in cui la somma sia offerta dall'impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall'Assicurato);

- b) sulla base della procedura di **"risarcimento del terzo trasportato"** per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall'art. 141 del C.D.A., salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dal punto seguente)
- c) sulla base della **"procedura di risarcimento prevista dall'art. 148"** del C.D.A., per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il "modulo blu" compilato in ogni sua parte ed indicando:
- per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
 - per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell'art. 142, comma 2 del C.D.A.), l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Termini di legge per il risarcimento (art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, art. 148 del C.D.A.)

La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.

I termini sono di 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di "modulo blu" firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di "modulo blu" firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.

Prescrizione

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (art. 2947 Codice Civile). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Incidenti avvenuti in Italia con veicoli esteri

In caso di incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, all'indirizzo UCI - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell'UCI. In particolare andranno indicati i seguenti dati:

- Nazionalità e targa del veicolo estero
- Caratteristiche tecniche del veicolo estero
- Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
- Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)
- Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero

Convenzione tra R.C.I. BANQUE S.A. e AXA Assicurazioni

Allegato 4 - Condizioni generali di assicurazione

- Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero
- Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
- Estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località
- Copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CAI), se disponibile
- Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile
- Descrizione dell'incidente

Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività, il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Compagnia assicuratrice e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

Le ricerche vengono svolte da UCI interessando il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero e possono richiedere anche tempi lunghi. Per questo motivo è interesse del danneggiato indicare fin dalla prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi utili in suo possesso.

Incidenti avvenuti in un paese estero con veicoli esteri o con veicoli italiani

Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo o immatricolato e assicurato in Italia, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere:

- in caso di veicolo con targa estera di nazionalità uguale al paese in cui il sinistro è avvenuto: al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro;
- in caso di veicolo con targa estera di nazionalità diversa dal paese in cui il sinistro è avvenuto: al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al Bureau di accadimento del sinistro;

- in caso di veicolo con targa italiana: al Bureau di accadimento del sinistro e/o direttamente alla compagnia italiana.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), inviare apposita richiesta al Centro di Informazioni Italiano CONSAP, all'indirizzo:

CONSAP - Centro di Informazione Italiano - Via Yser, 14 - 00198 Roma

FAX: 06.85796270

e-mail: richieste.centro@consap.it

utilizzando il Modello A per i sinistri con veicoli esteri e il Modello B per i sinistri con veicoli italiani e indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).

N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).

Incidenti avvenuti in uno degli stati dello spazio economico europeo a causa di un veicolo non identificato o non assicurato.

In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. www.consap.it, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.

G. RECLAMI

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità: mail-reclami@axa.it posta – AXA Assicurazioni S.p.A. c.a. Ufficio Reclami, Corso Como, 17 - 20154 Milano fax – 0243448103. avendo cura di indicare:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- nominativo del Contraente o almeno la targa dell'autovettura assicurata;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353), corredando il reclamo con:

- nome, cognome e indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Convenzione tra R.C.I. BANQUE S.A. e AXA Assicurazioni

Allegato 4 - Condizioni generali di assicurazione

Possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm> - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) **Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹**

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rivelano la dinamica di guida (cd “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l’abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

¹ La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM

⁶ La c.d. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2

- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d'uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it